

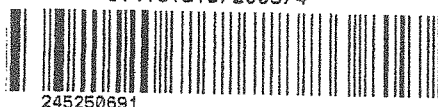
DGPRES

0026382-01/09/2017-DGPRES-DGPRES-P

0026382-P-01/09/2017

I.4.c.a.9/2009/4

D. 0001679



245250691

*Ministero della Salute**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Agli Assessorati alla sanità delle Regioni a
statuto ordinario e speciale e
delle Province Autonome di
Trento e di Bolzano

Agli U.S.M.A.F. - S.A.S.N.
Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera
e Servizi assistenza sanitaria al
personale navigante

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

All'Ufficio speciale di lingua slovena

Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento
Istruzione per la Provincia di
Trento

Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle D'Aosta

Ai Dirigenti scolastici delle
Istituzioni scolastiche statali e
paritarie di ogni ordine e grado

Ai responsabili dei servizi
educativi per l'infanzia
comunali

2.09.2017

3283/AR

Ai responsabili delle scuole
private non paritarie

Ai responsabili dei centri di
formazione professionale
regionali

e p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

Al Ministero dell'interno

Al Ministero della difesa

Al Ministero dello sviluppo economico

Al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali

All'Agenzia Italiana del farmaco

All'Istituto Superiore di Sanità

All'Istituto nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni
migranti e per il contrasto delle
malattie della povertà

Alla Conferenza Stato-Regioni

All'ANCI

Agli Uffici di Gabinetto del Ministero della
salute e del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

Oggetto: Indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" - Disposizioni per l'anno scolastico e il

calendario annuale 2017/2018. Integrazione delle circolari n. 25233/2017 del Ministero della salute e n. 1622/2017 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16.08.2017.

Con specifico riferimento all'anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, si forniscono di seguito alcune indicazioni concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

Tali indicazioni sono finalizzate, nella fase di prima attuazione delle nuove disposizioni, ad agevolare le famiglie nell'adempimento degli obblighi vaccinali.

1. Documentazione da presentare ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie.

I genitori/tutori/affidatari dei minori da 0 a 16 anni dovranno presentare ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie (articolo 3, comma 3, del decreto-legge):

a) **idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie** previste dal decreto-legge in base all'età: copia del libretto delle vaccinazioni vidimato dal competente servizio della ASL ovvero certificato vaccinale rilasciato dal competente servizio della ASL ovvero attestazione ugualmente rilasciata dal competente servizio della ASL che indichi se il minore sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età. Al riguardo, si precisa che per "copia del libretto delle vaccinazioni vidimato" si intende la copia del libretto vaccinale originale, rilasciato dalla azienda sanitaria competente e compilato al momento dell'effettuazione della singola vaccinazione;

ovvero

b) **idonea documentazione comprovante l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale**: copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, come previsto dal decreto ministeriale 15 dicembre 1990, ovvero attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, anche a seguito dell'effettuazione di un'analisi sierologica che dimostri la presenza di anticorpi protettivi o la pregressa malattia;

ovvero

c) **idonea documentazione comprovante l'omissione o il differimento**: attestazione del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta del SSN, sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità nella Guida alle controindicazioni alle vaccinazioni, disponibile al seguente link:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1947_allegato.pdf;

ovvero

d) **copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente** (con riguardo alle vaccinazioni obbligatorie non ancora effettuate), secondo le modalità indicate dalla stessa ASL per la prenotazione.

Per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, la richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l'indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché la telefonata sia riscontrata positivamente) ovvero inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) di una delle aziende sanitarie della Regione di appartenenza ovvero inoltrando una raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A/R).

In tutti questi casi e limitatamente all'anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, al fine di agevolare le famiglie nell'adempimento dei nuovi obblighi vaccinali, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, il genitore/tutore/affidatario potrà dichiarare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate.

I genitori/tutori/affidatari dei minori dovranno verificare che la documentazione prodotta ai sensi delle lettere a), b) e c) non contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle indispensabili per attestare l'espletamento degli adempimenti vaccinali.

Per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, atteso che il decreto-legge è entrato in vigore quando era già conclusa la procedura per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia, alle scuole dell'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai centri di formazione professionale regionale, i genitori/tutori/affidatari dei minori di età compresa tra 0 a 16 anni dovranno presentare la documentazione richiesta:

- ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, **entro l'11 settembre 2017**, atteso che il termine indicato dal decreto-legge (10 settembre 2017) è un giorno festivo;

- alle altre istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, **entro il 31 ottobre 2017**.

In luogo della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni (par. 1, lettera a) i genitori/tutori/affidatari potranno presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro i termini di cui sopra. In tal caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà comunque essere prodotta **entro il 10 marzo 2018**.

Fatto salvo il termine del 10 marzo, potranno essere applicate diverse modalità di trasmissione della documentazione, tenendo conto di quanto previsto da eventuali accordi tra gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e, per loro tramite, le Aziende Sanitarie Locali, nel rispetto della normativa sulla *privacy*, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie

La presentazione della **documentazione** di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge (paragrafo 1 della presente circolare) **costituisce requisito di accesso ai servizi**

educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.

Ciò significa che, già per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017, non potranno avere accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari **non abbiano presentato entro l'11 settembre 2017** la documentazione di cui al paragrafo 1.

Successivamente la scuola, senza alcuna preventiva valutazione di merito, trasmetterà alla ASL territorialmente competente la documentazione presentata dai genitori, ai fini della verifica della regolarità e della idoneità della stessa, nel rispetto della normativa sulla *privacy*. Si precisa che non si farà luogo a tale trasmissione nell'ipotesi in cui i genitori/tutori/affidatari abbiano presentato alla scuola la documentazione attestante lo stato di adempienza vaccinale, ricevuta dall'Azienda Sanitaria Locale.

Nel caso in cui i genitori/tutori/affidatari presentino entro l'11 settembre 2017 la dichiarazione sostitutiva, il minore avrà accesso ai **servizi educativi per l'infanzia e alla scuola dell'infanzia**; tuttavia, nel caso in cui, entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari non facciano pervenire idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (paragrafo 1, lettera a), della presente circolare), il minore sarà escluso dall'accesso ai servizi.

Nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante comunicazione formale adeguatamente motivata.

Va precisato che ove il genitore/tutore/affidatario non abbia presentato la documentazione richiesta entro l'11 settembre 2017 o, nell'ipotesi di previa presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, entro il 10 marzo 2018, **il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia.**

Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

In ogni caso, la mancata presentazione della documentazione nei richiamati termini sarà segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e dai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole private non paritarie alla ASL territorialmente competente che, ove la medesima o altra ASL non si siano già attivate per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge (cfr. paragrafo 4 della Circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017).

Nell'ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste di attesa dopo la data dell'11 settembre 2017, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione di cui al paragrafo 1.

Si rappresenta, infine, che, ove alla data dell'11 settembre 2017 i servizi educativi o la scuola non abbiano ancora iniziato la propria attività, potranno frequentare i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia unicamente i minori i cui

genitori/tutori/affidatari abbiano presentato la documentazione di cui al paragrafo 1 entro la data di inizio dell'anno scolastico/calendario annuale.

3. Accesso alla scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale

Per i gradi di istruzione diversi dalla scuola dell'infanzia, e precisamente per la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado, la scuola secondaria di secondo grado e i centri di formazione professionale regionale (scuola dell'obbligo), la presentazione della documentazione di cui al paragrafo 1 - entro il 31 ottobre 2017, ovvero entro il 10 marzo 2018 nel caso in cui sia stata presentata entro il 31 ottobre 2017 dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni (di cui al paragrafo 1, lettera a) - **non costituisce requisito di accesso alla scuola, al centro di formazione o agli esami.**

In relazione ai minori iscritti alle predette scuole o ai centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei richiamati termini sarà comunque segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal dirigente scolastico ovvero dal responsabile del centro di formazione professionale regionale all'ASL territorialmente competente che, ove la medesima o altra ASL non si sia già attivata per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge (cfr. paragrafo 4 della Circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017).

Si rinnova l'invito alle Regioni a raccomandare ai Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie di avvalersi della collaborazione operativa dei pediatri di libera scelta e dei medici di medicina generale, coinvolgendoli in tutte le fasi della campagna vaccinale, dalla promozione al monitoraggio, soprattutto al fine di fornire alle famiglie ogni utile indicazione circa l'accesso alle vaccinazioni (le sedi, gli orari, le modalità di prenotazione), anche attraverso forme convenzionali come le affissioni presso i propri studi professionali.

Restano valide le altre indicazioni contenute nelle circolari in oggetto indicate, incluse quelle afferenti al trattamento dei dati sensibili nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Raniero GUERRA)

IL CAPO DIPARTIMENTO

(dott.ssa Rosa DE PASQUALE)

Firmato digitalmente da

**Raniero
Guerra**

O = Min.Salute
Direz.Gen.Prev.S
an./8024229C585
C = IT

Firmato digitalmente da DE PASQUALE ROSA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588